

TRIBUNALE DI PIACENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex ART. 700 C.P.C.
con richiesta di pronuncia anche inaudita altera parte
ed istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

promosso nell'interesse

della prof.ssa **Filomena Adriana Maria Ricotta** (RCTFMN64S59B429U), nata a Caltanissetta (CL) il 19.11.1964 e residente in Piacenza, via Damiani n. 28, rappresentata e difesa, in forza di procura da ritenersi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Antonella Fiorani (c.f. FRNNNL65A68H887J) del Foro di Piacenza, ivi con studio in v.lo Gandine n.2/a, la quale dichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni relative a questo procedimento al seguente numero di fax 0523/339237 e all' indirizzo di posta elettronica certificata fiorani.antonella@ordineavvocatipc.it presso la quale e nel cui studio ha eletto domicilio anche digitale

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76

nonché contro

AMBITO TERRITORIALE DI PARMA E PIACENZA - UFFICIO IX SEDE DI PIACENZA (c.f. 80008710347), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in PIACENZA, C.so Garibaldi n.50,
entrambi rappresentati e domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bologna, via A. Testoni n.6

RESISTENTI



Oggetto: accertamento del diritto ad ottenere un incarico a tempo determinato per l'A.S. 2024/25 da Graduatoria provinciale supplenze del docente beneficiaria di diritto di riserva, ai sensi della legge 68/99, e delle precedenze previste dalla legge n. 104/92 per le persone portatrici di disabilità.

Premesso che

La ricorrente, laureata in architettura e da tempo affetta da plurime patologie, è, in ragione della propria condizione, iscritta alle liste per il collocamento mirato di cui alla L. n. 68/1999, in quanto invalida all'80% (*docc. sub 1*), nonché, per la stessa motivazione, riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 4 L. n.104/1992 (*doc. 2*). Già dal qualche anno l'arch. Ricotta è docente precario nella scuola pubblica, nell'ultimo triennio con incarichi annuali presso l'IC Tramello.

In data 28 maggio 2024 la docente Ricotta presentava telematicamente domanda di aggiornamento delle Graduatorie provinciali supplenze (d'ora in avanti anche GPS) per la Provincia di Piacenza (*doc. 3*). E, con separata istanza, indicava le proprie preferenze per specifici istituti (tutti in Comune di Piacenza, dove risiede – *doc. 4*). Questo per varie classi di concorso, dichiarando altresì in entrambe le istanze sia il titolo di riserva (nel caso specifico in quanto invalida civile e iscritta al collocamento mirato– rif. l. n. 68/99), che quello di precedenza (poiché disabile in condizione di gravità – rif. l. n. 104/92). La Docente è, tra le altre, affetta da una patologia ingravescente che l'ha resa nel tempo ipovedente, tanto da essere stata dichiarata recentemente anche inidonea alla guida.

Ora la prof.ssa Ricotta, per i titoli/condizione dichiarati, avrebbe dovuto godere sia della riserva dei posti (nel caso specifico pari al 7%) prevista dalla legge n. 68/99 (per cui, se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature, ai riservisti spetta l'assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria). E, ancora e conseguentemente alla eventuale



effettiva riserva di una cattedra tra quelle resesi disponibili, del diritto prioritario alla scelta della sede in quanto titolare (per se) dei benefici/garanzie della l.n. 104/92 (e, nello specifico, dell'art. 21).

Al momento della pubblicazione del bollettino ministeriale di assegnazione degli incarichi annuali, avvenuta in data 09 settembre 2024 (*doc. 5*), emergeva che per una delle classi di concorso indicate dalla ricorrente (ovvero la A037 - *scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*) erano certamente disponibili quattro cattedre “intere” (i.e. per 18 ore settimanali), tutte assegnate a docenti con punteggio superiore al suo, ma senza titolo alla riserva dei posti ex lege n. 68/99 e della precedenza ex lege n. 104/92. I primi tre docenti, individuati ai fini della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sono stati poi assunti presso istituti indicati tra le proprie preferenze della ricorrente.

La Docente chiedeva immediatamente chiarimenti all'Ufficio scolastico provinciale. E qui scopriva che sì, era stato riservato un posto rispetto alla classe di concorso A037 (*scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*). Ma che il posto riservato era l'ultimo rimasto disponibile dopo che agli altri tre docenti, con punteggio superiore al suo, era stata assegnata la sede preferita. E che, trovandosi l'ultima cattedra rimasta libera in un Istituto da lei non indicato tra le proprie preferenze, era da ritenersi implicitamente rinunciataria (*doc. 6 - email Ufficio scolastico provinciale Piacenza/prof. Ricotta del 10 settembre 2024*). Quindi niente lavoro, nonostante riserva del posto e diritto alla priorità nella scelta della sede. E la circostanza incontestata che ricorrente sia invalida all'80 % , portatrice di handicap in condizione di gravità secondo l'art. 4 L. n. 104/1992, nonché iscritta nelle liste per il collocamento mirato di cui alla l. n. 68/1999. La risposta fornita dall'USP Piacenza chiariva sia il criterio utilizzato dall'Ufficio, sia che la Docente era



l'unica in possesso dei requisiti per ambire al posto "riservato", ma che, pur non essendo in dubbio la titolarità dei benefici l. n. 104/92, non le era stato concesso il diritto alla scelta della sede con priorità assoluta.

Nei fatti disapplicando scientemente le norme di tutela dei lavoratori affetti da disabilità.

Per inciso la cattedra "riservata" secondo l'USP per la ricorrente si trova presso l'IC Mattei (cfr: ancora doc. 6). Istituto escluso tra le preferenze espresse dalla docente perché si trova a Fiorenzuola d'Arda (PC). Nei fatti una sede irraggiungibile in autonomia per la ipovedente prof. Ricotta.

La Docente formulava istanza di accesso atti, anche per comprendere come e se fossero state assegnate altre cattedre accantonate ex lege n. 68/99. E poi proponeva reclamo contro la sua esclusione dalla assegnazione delle cattedre A037 (doc. 7). E, successivamente, anche lo scrivente legale chiedeva che alla prof. Ricotta venisse assegnata la cattedra A037 che le spettava in quanto riservataria (doc. 8). Cattedra che individuava in quella disponibile presso l'Istituto Tramello. Scelta dovuta sia alla vicinanza alla propria abitazione sia a ragioni di continuità didattica, avendo lì insegnato durante gli ultimi tre anni scolastici.

Inutilmente. Poiché ad oggi nessuna delle dette istanze ha ottenuto risposta.

L'anno scolastico è nel frattempo iniziato senza che la Docente sia risultata assegnataria di alcuna proposta di lavoro da parte del MIM.

Da qui l'odierno ricorso, motivato sul periculum in mora dalla circostanza che la docente sia rimasta senza lavoro (e reddito) e che, con tutta probabilità, non riuscirà ad ottenere un altro incarico annuale, considerati anche le limitazioni dovute alla sua specifica patologia. E, anche se questo fosse, con enormi difficoltà in ragione della sua limitata autonomia. Lo specifico tema verrà approfondito infra.



Sul fumus

si espone, in fatto ed in diritto.

Ai fini di una miglior comprensione della procedura di individuazione dei docenti, inseriti nelle GPS, a cui conferire incarichi a tempo determinato sino alla fine dell'attività didattica/anno scolastico è necessario fare riferimento all'art. 4 legge n. 124/99 (come modificato, da ultimo, dagli artt. 1 quater, comma 1, DL n. 126/19, convertito con legge n. 159/19 e 2, comma 4 DL n. 22/2020, convertito con legge n. 41/2020). E, ancora, al Regolamento del MIUR adottato con DM del 13/06/2007, e, da ultimo, nella Ordinanza MIM n. 5135/2024 (*doc. 9*), recante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2024/2025.

E, per il caso specifico degli aspiranti docenti in condizione di disabilità grave, anche all'art. 3 legge n. 68/99, relativo all'assunzione del personale avente diritto alla riserva dei posti, e agli artt. 21 e 33 legge n. 104/92, quanto alla priorità di scelta della sede scolastica.

Ora, per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (di cui all'art. 4, commi 1 e 2 legge n. 124/99), si utilizzano le graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE) e, in caso di esaurimento od incapienza delle stesse, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (c.d. GPS).

Con riferimento alla priorità di scelta della sede scolastica prevista dalla legge n. 104/92, è lo stesso Ministero ad aver chiarito che *“alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della*



medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria”.

L'attribuzione delle supplenze deve dunque seguire l'ordine della graduatoria, salva solo l'applicazione della legge n. 68/99 in materia di assunzione del personale avente diritto alla riserva dei posti.

Come precisato nelle guide pubblicate dallo stesso Ministero, nella domanda di assegnazione delle supplenze, il candidato inserisce le preferenze ai fini delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche.

Gli elementi che compongono una preferenza sono: l'insegnamento (corrispondente alla classe di concorso); la sede (che può essere indicata con riferimento alla singola scuola, o al Comune, o al distretto); il tipo di contratto (annuale, o fino al termine delle attività didattiche, o su spezzone di orario); il tipo di cattedra (esterna stesso Comune, o esterna altro Comune); il tipo di scuola.

La nomina è unica su una determinata scuola e per uno specifico insegnamento; quando si esprime una preferenza sintetica, la procedura attribuisce il posto, analizzando le disponibilità sulle scuole appartenenti a quel Comune o distretto, in ordine alfanumerico crescente dei codici meccanografici di tutte le scuole incluse in quel Comune o distretto. Ogni preferenza non espressa rappresenta implicita rinuncia ad essere nominato sul posto eventualmente li resosi disponibile.



Quanto sopra ad eccezione del caso in cui, tra gli aspiranti, vi siano docenti aventi diritto alla riserva di posti ed alle precedenzae per i portatori di handicap grave. Questo perché L. n. 68/1999, volta a promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone affette da disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, con particolare riferimento alle assunzioni obbligatorie ed alle c.d. "quote di riserva", all'art. 3, comma 1, dispone che *"I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti"*. La norma va letta in combinato disposto con quanto prescritto dalla L. n. 104/1992, la cui ratio si rintraccia nella volontà di dare concreta attuazione ai precetti costituzionali volti al pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone portatrici di handicap, nonché di promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, prevedendo una serie di benefici e prestazioni a favore delle persone portatrici di handicap. Per quanto qui interessa, l'art. 21 dell'ultima legge citata dispone che *"1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda"*. L'art. 33, comma 6, inoltre, dispone che *"La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso"*. Dal combinato disposto delle menzionate norme si evince che, nelle procedure di assunzione da parte della Pubblica



Amministrazione, le stesse debbano trovare applicazione congiunta, nel caso in cui il lavoratore versi nelle condizioni di fragilità ivi previste, atteso che l'art. 3 L. n. 68/1999 obbliga il datore di lavoro ad assumere una quota di lavoratori disabili (c.d. riservisti), secondo le percentuali indicate e, successivamente, il lavoratore disabile che ha diritto all'assunzione gode, altresì, di un diritto di precedenza nella scelta della sede lavorativa, indipendentemente dalla sua collocazione in graduatoria.

Se così non fosse si disattenderebbe quello che è lo scopo principale dell'impianto normativo di tutela del lavoratore disabile: ovvero quello di dargli la possibilità di accedere al mondo del lavoro, elidendo il più possibile le condizioni di svantaggio in cui lo stesso si trova in ragione della sua specifica condizione. Così non sarebbe se, una volta riservatogli un posto, gli si impedisse ad esempio di scegliere quello più facilmente raggiungibile tra quelli disponibili. Come è, nei fatti, avvenuto per la ricorrente.

Fatta questa premessa nel merito è dato certo ed incontestato che la prof. Ricotta sia invalida all'80% e portatrice di handicap in condizione di gravità secondo i canoni posti dall'art. 4 L. n. 104/1992, nonché iscritta nelle liste per il collocamento mirato di cui alla l. n. 68/1999.

E che, conseguentemente, ricorrano tutti i requisiti imposti dal citato impianto normativo al fine di riconoscerle adeguata tutela, nel caso specifico il diritto all'assunzione quanto ad esprimere la preferenza (e precedenza) nella scelta della sede lavorativa.

Cosa che però non è avvenuta nel caso di specie. Per un gravissimo errore concettuale in cui è incorso non tanto il bistrattatissimo "algoritmo" che elabora le domande, ma, invece, chi ha impostato il sistema e/o ha materialmente inserito i dati della docente Ricotta.

Errore in cui già in passato è incorso il MIM (o, meglio, l'operatore che ha inserito i dati nel sistema). Tanto è vero che si è formata una copiosa giurisprudenza a favore di docenti in



passato penalizzati da questa palese violazione di legge (cfr. tra le tante Ordinanza GDL Chieti nel proc. n. 906/2023, decreto Tribunale di Caltanissetta n. 2590/2023, sentenza GDL Tribunale di Paola nel proc. RG n. 156/2023, sentenza GdL Tribunale di Roma nel procedimento RG n. 32314/2022, ordinanza GdL Tribunale di Napoli Nord nel procedimento n. 14094 / 2022). Errore di legge che non ha però coinvolto tutti gli Uffici scolastici provinciali. Tanto è vero che alcuni di loro (come, solo per fare un esempio, quelli di Brescia, Varese, Siena, Campobasso o Bari – *docc. 10*) si sono premurati di spiegare a tutti i docenti interessati le modalità di assegnazione delle cattedre a colleghi titolari sia del diritto di riserva del posto che delle precedenze ex lege n. 104/92. Che a Varese come a Brescia o a Bari e Siena avviene in modo corretto, diversamente che a Piacenza.

Quel che è forse peggio è che nessuno abbia inteso porre rimedio a detta “svista”, nonostante il reclamo della docente e l’intervento dello scrivente legale, volto ad evitare un contenzioso che, allo stato, è divenuto inevitabile.

Nel contempo, non avendo avuto alcun riscontro all’istanza di accesso atti, la docente non ha nemmeno la certezza che l’USP Piacenza non sia incorso nel medesimo “errore” anche nella assegnazione di altre cattedre alle quali la stessa legittimamente ambiva.

Sul fumus si richiama tutto quanto esposto nella parte motivata dell’odierno ricorso;

Sul periculum in mora, a parte i risvolti negativi per la salute della ricorrente (cfr. certificato invalidità) e in punto continuità didattica, va evidenziato che l’elemento del periculum è concretizzato anche dal rischio di vedersi risolutivamente privata di un importante mezzo di sostentamento, diritto in quanto tale da tutelare in via d’urgenza, non potendosi attendere i tempi di un giudizio di cognizione ordinario. Questo perché



l'esigenza di una fonte di reddito per la docente è attuale. Così come la situazione che si è venuta a creare ha effetti negativi anche per la sua salute, considerando che le è stata tolta, senza motivazione alcuna, non solo una occasione di lavoro e di inclusione sociale, ma anche per continuare a sentirsi ancora indipendente.

Inoltre il riconoscimento del diritto all'assunzione rischia di essere vanificato da un accertamento in data successiva al prossimo 31 dicembre 2024, ove si tenga conto della circostanza che solo fino a tale data potranno essere assegnate le supplenze con durata fino al 30 giugno 2025 o fino al termine delle attività didattiche. Danno che, come scritto, non potrebbe avere adeguata risposta nemmeno con una tutela risarcitoria postuma, non essendo tale tutela (consistente in un eventuale equivalente economico) paragonabile al punteggio conseguibile dalla ricorrente solamente attraverso la concreta ed effettiva prestazione dell'attività lavorativa oggetto dell'assegnazione di una supplenza di 18 ore settimanali sino al 30 giugno 2024 o sino alla conclusione dell'anno scolastico, che le consentirebbe di maturare legittimamente il punteggio effettivamente spettante e di ottenere, proprio in virtù di tale punteggio, più significative opportunità di avere in futuro altri incarichi a tempo determinato, anche senza che vi sia la possibilità di godere della riserva ex lege n. 68/90.

E, non da ultimo, nulla potrà risarcire il danno alla dignità personale di un lavoratore in condizione di fragilità come è la prof. Ricotta che vive l'insegnamento come occasione per continuare a mettere a disposizione (in questo caso dei suoi studenti) le proprie competenze professionali.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Qualora l'On. Giudicante ritenga nel caso di specie sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali



contro interessati tramite pubblicazione sul sito internet dedicato del MIM stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

P.Q.M

la prof. **Filomena Adriana Maria Ricotta**, ut supra rappresentata e difesa,
ricorre all'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, disattesa ogni contraria istanza, **anche con decreto reso inaudita altera parte**, ovvero previa fissazione di udienza in contraddittorio fra le parti, ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art.700 C.P.C. oltre che la propria competenza e previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti,

voglia

accertare e dichiarare, il diritto della docente ***Filomena Adriana Maria Ricotta***, in virtù della condizione di riservista ex lege 68/1999, **ad essere convocata ai fini dell' assegnazione di cattedre vacanti e disponibili** anno scolastico 2024/2025 da Graduatoria provinciale supplenze per la Provincia di Piacenza e per la classe di concorso A037 (*scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*) e, quindi, **alla precedenza, ai sensi dell'art. 21 L. n. 104/1992, nella scelta della sede di lavoro,** secondo l'ordine indicato nella relativa domanda di assegnazione della sede;

e, conseguentemente,

ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di assegnare alla ricorrente una delle sedi vacanti e disponibili rispetto alla classe di Concorso A037 (*scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*), secondo l'ordine indicato dalla stessa nella domanda di assegnazione della sede e/o dichiarata preferenza, ponendo



in essere tutte le conseguenti determinazioni finalizzate alla stipula di un contratto di docenza fino alla fine dell'attività didattica/anno scolastico 2024/2025.

Ai fini della verifica della strumentalità dell'azione proposta rispetto all' eventuale ricorso nel merito, si dichiara che, salva ogni modifica e integrazione che dovessero rendersi necessarie, verranno proposte le seguenti domande:

accertare e dichiarare il diritto della docente **Filomena Adriana Maria Ricotta**, in virtù della condizione di riservista ex lege n. 68/1999, ad essere convocata ai fini dell' assegnazione di cattedre vacanti e disponibili all'interno della Graduatoria provinciale supplenze per la Provincia di Piacenza per la classe di concorso A037 (*scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*) e/o in altra indicata in domanda e, quindi, alla precedenza, ai sensi dell'art. 21 L. n. 104/1992, nella scelta della sede di lavoro, secondo l'ordine indicato nella relativa domanda di assegnazione della sede; e, conseguentemente,

ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di assegnare alla ricorrente una delle sedi vacanti e disponibili per la secondo l'ordine indicato dalla stessa nella domanda di assegnazione della sede, ponendo in essere tutte le conseguenti determinazioni finalizzate alla stipula di un contratto di docenza fino alla fine dell'attività didattica/anno scolastico, con ogni provvedimento conseguente;

e

condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito a risarcire il danno provocato alla ricorrente, anche a titolo di danno biologico, morale e per lucro cessante considerato il ritardo nella assegnazione di sede e nella stipula del relativo contratto, parametrati alle retribuzioni mensili che sarebbero spettate, e a conferirle il punteggio conseguente alla mancata nomina.



Con ogni e più ampia riserva di legge”.

Comunque, vinte le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis D.P.R. 115/2002, è sottoposto all'obbligo del versamento di un C.U. pari ad €. 259,00.

Allo stato si producono:

- 1) a) verbale Commissione medica riconoscimento invalidità e b) verbali ai fini della iscrizione collocamento mirato e relativa attestazione iscrizione ;
- 2) verbale riconoscimento condizione handicap grave;
- 3) domanda aggiornamento GPS maggio 2024;
- 4) istanza ai fini della indicazione delle preferenze maggio 2024;
- 5) bollettino incarichi 09 settembre 2024;
- 6) email Ufficio scolastico provinciale Piacenza/prof. Ricotta del 10 settembre 2024;
- 7) accesso atti e reclamo settembre 2024;
- 8) avv.to Fiorani/USP Piacenza e USR ER 12 settembre 2024;
- 9) Ordinanza MIM n. 5135/2024;
- 10) chiarimenti ai docenti interessati USP Brescia, Varese, Campobasso e Bari rispetto ai criteri in merito al conferimento incarichi da GPS.

Piacenza, lì 18 settembre 2024

Avv. Antonella Fiorani

